

LINEA PREVIDENZA

postaprevidenza valore

Fondo Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Condizioni Generali di Contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Regolamento e la Nota Informativa.

postaprevidenza valore

Postevita

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Indice

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1. Caratteristiche del contratto	PAG.	2
Art. 2. Prestazione.....	PAG.	2
Art. 3. Premi	PAG.	2
Art. 4. Durata del contratto	PAG.	3
Art. 5. Proroga e disdetta	PAG.	3
Art. 6. Conclusione del contratto.....	PAG.	3
Art. 7. Diritto di recesso.....	PAG.	3
Art. 8. Scadenza del contratto.....	PAG.	3
Art. 9. Rivalutazione del capitale assicurato	PAG.	3
Art. 10. Capitale minimo garantito.....	PAG.	4
Art. 11. Riscatto.....	PAG.	4
Art. 12. Capitale in caso di decesso	PAG.	4
Art. 13. Trasferimento	PAG.	4
Art. 14. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile	PAG.	5
Art. 15. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni	PAG.	6
Art. 16. Tasse e imposte	PAG.	6
Art. 17. Foro competente	PAG.	6
Art. 18. Riferimento a norma di Legge	PAG.	6

Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione	PAG.	13
---	-------------	-----------

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196	PAG.	14
--	-------------	-----------

Postaprevidenza Valore Fondo Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 Caratteristiche del contratto

Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio.

Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.

Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.

Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 9.

Art. 2 Prestazioni

Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all'Art. 8, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.

L'importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A e B, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l'importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 9. L'Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:

1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
 - a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
 - b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o

parzialmente a favore di altra persona;

- c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.

2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Assicurato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritta ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, a scadenza, ai sensi dell'Art. 15, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni, indicate all'articolo precedente, è prevista da parte dell'Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l'Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR.

In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il

versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR, e sui contributi versati dal Datore di lavoro.

Tale costo non si applica inoltre sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l'età dell'Assicurato alla decorrenza della polizza (pari all'età compiuta in anni interi e maggiorata di un anno se la frazione d'anno trascorsa tra l'ultimo compleanno fino alla decorrenza è almeno pari a sei mesi) e l'età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.

La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l'Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo Art. 8.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

Art. 5 Proroga e disdetta

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi.

Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.

Art. 6 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

Art. 7 Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

L'invio della comunicazione, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.

Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione completa (richiesta scritta, documento di polizza ed eventuali appendici), rimborsa al Contraente l'intero premio versato.

Art. 8 Scadenza del contratto

Il contratto scade quando l'Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto) si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di prolungamento l'Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all'Art. 2.

In assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per gli assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l'età pensionabile di riferimento è posta pari a 57 anni, in base all'Art. 1, comma 20 della legge 08/08/1995 n. 335, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.

L'anzianità di iscrizione maturata dall'Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Art. 9 Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della

Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo.

Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d'anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre. La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell'anno.

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.

Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A..

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

Art. 10 Capitale minimo garantito

Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell'evento.

Art. 11 Riscatto

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti suddetto Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevenienza Valore.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 9.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo, applicato con il metodo del prorata temporis.

L'Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo.

Art. 12 Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 9.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo, applicato con il metodo del prorata temporis.

Art. 13 Trasferimento

L'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevenienza Valore.

L'Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 8.
- d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevenienza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di

investimento.

La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo, applicato con il metodo del prorata temporis.

È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.

Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero.

Art. 14 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile

L'importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l'importo per 12.

Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall'ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni previste a scadenza in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo, applicato con il metodo del prorata temporis.

Tali coefficienti sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:

- Rendita vitalizia immediata: TABELLE A e B a pag. 7 e 8;
- Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLE C e D a pag. 9 e 10;
- Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLE E e F a pag. 11 e 12.

Tutti i coefficienti, riportati nelle sudette Tabelle, sono calcolati tenendo conto:

- della tavola di sopravvivenza IPS55 distinta per sesso e anno di nascita, e dall'età raggiunta dall'Assicurato alla scadenza;
- del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
- dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%.

Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti

coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.

Tale modifica si rende possibile solo se:

- sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale.

Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Assicurato ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito di una commissione di gestione pari all'1% annuo e ulteriormente diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50% e scontato per un anno.

Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante.

La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.

Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l'Aderente in un qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all'età

della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tale valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, D, E, F in vigore in quel momento.

Art. 15 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

- **In caso di riscatto parziale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta sottoscritta di riscatto parziale;
 - b) la copia dell'originale di polizza;
 - c) la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
 - d) la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- **In caso di riscatto totale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta sottoscritta di riscatto totale;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
 - e) la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- **In caso di decesso** dell'Assicurato il contratto viene riscattato dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata con il consenso all'utilizzo dei dati personali;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) il certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà

risultare l'elenco di tutti predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;

- f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) per ogni avente diritto:
 - nel caso di persona fisica: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
 - nel caso di persona giuridica: lo statuto, la partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante.
- **A scadenza**, l'Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
 - e) la dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sottoforma di rendita vitalizia mensile a favore dell'Assicurato).

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale, tramite accredito in conto corrente postale o libretto postale, ovvero assegno postale.

Art. 16 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Assicurato o degli eredi ed eventuali aventi diritto.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto.

Art. 18 Riferimento a norme di Legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

A) TABELLA UOMINI

Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza

Età alla pensione	nati sino al 1925	dal 1926 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550	35,4430	34,7670
51	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550	35,4430
52	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550
53	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040
54	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940
55	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270
56	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070
57	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350
58	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170
59	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570
60	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610
61	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340
62	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820
63	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080
64	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150
65	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100
66	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000
67	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950
68	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040
69	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370
70	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070
71	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280
72	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130
73	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770
74	87,1180	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430
75	91,7060	87,1180	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

B) TABELLA DONNE

Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza

Età alla pensione	nate sino al 1927	dal 1928 al 1940	dal 1941 al 1949	dal 1950 al 1962	dal 1963 al 1972	dopo il 1972
50	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660	32,9830	32,4260
51	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660	32,9830
52	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660
53	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790
54	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220
55	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980
56	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090
57	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580
58	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480
59	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830
60	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680
61	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070
62	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040
63	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640
64	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910
65	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890
66	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660
67	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310
68	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840
69	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440
70	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180
71	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180
72	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560
73	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440
74	74,9500	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990
75	78,7790	74,9500	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

C) TABELLA UOMINI

Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano

Età	nati sino al 1925	dal 1926 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	38,487	37,659	36,874	36,128	35,420	34,747
51	39,360	38,487	37,659	36,874	36,128	35,420
52	40,281	39,360	38,487	37,659	36,874	36,128
53	41,255	40,281	39,360	38,487	37,659	36,874
54	42,285	41,255	40,281	39,360	38,487	37,659
55	43,377	42,285	41,255	40,281	39,360	38,487
56	44,534	43,377	42,285	41,255	40,281	39,360
57	45,762	44,534	43,377	42,285	41,255	40,281
58	47,064	45,762	44,534	43,377	42,285	41,255
59	48,442	47,064	45,762	44,534	43,377	42,285
60	49,903	48,442	47,064	45,762	44,534	43,377
61	51,453	49,903	48,442	47,064	45,762	44,534
62	53,100	51,453	49,903	48,442	47,064	45,762
63	54,852	53,100	51,453	49,903	48,442	47,064
64	56,717	54,852	53,100	51,453	49,903	48,442
65	58,706	56,717	54,852	53,100	51,453	49,903
66	60,830	58,706	56,717	54,852	53,100	51,453
67	63,100	60,830	58,706	56,717	54,852	53,100
68	65,528	63,100	60,830	58,706	56,717	54,852
69	68,131	65,528	63,100	60,830	58,706	56,717
70	70,926	68,131	65,528	63,100	60,830	58,706
71	73,930	70,926	68,131	65,528	63,100	60,830
72	77,155	73,930	70,926	68,131	65,528	63,100
73	80,605	77,155	73,930	70,926	68,131	65,528
74	84,274	80,605	77,155	73,930	70,926	68,131
75	88,158	84,274	80,605	77,155	73,930	70,926

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

D) TABELLA DONNE

Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano

Età alla	nate sino	dal 1928	dal 1941	dal 1950	dal 1963	dopo il
	al 1927	al 1940	al 1949	al 1962	al 1972	1972
50	35,473	34,800	34,159	33,549	32,967	32,411
51	36,182	35,473	34,800	34,159	33,549	32,967
52	36,928	36,182	35,473	34,800	34,159	33,549
53	37,715	36,928	36,182	35,473	34,800	34,159
54	38,547	37,715	36,928	36,182	35,473	34,800
55	39,427	38,547	37,715	36,928	36,182	35,473
56	40,361	39,427	38,547	37,715	36,928	36,182
57	41,350	40,361	39,427	38,547	37,715	36,928
58	42,402	41,350	40,361	39,427	38,547	37,715
59	43,518	42,402	41,350	40,361	39,427	38,547
60	44,704	43,518	42,402	41,350	40,361	39,427
61	45,966	44,704	43,518	42,402	41,350	40,361
62	47,313	45,966	44,704	43,518	42,402	41,350
63	48,745	47,313	45,966	44,704	43,518	42,402
64	50,279	48,745	47,313	45,966	44,704	43,518
65	51,922	50,279	48,745	47,313	45,966	44,704
66	53,684	51,922	50,279	48,745	47,313	45,966
67	55,576	53,684	51,922	50,279	48,745	47,313
68	57,610	55,576	53,684	51,922	50,279	48,745
69	59,799	57,610	55,576	53,684	51,922	50,279
70	62,167	59,799	57,610	55,576	53,684	51,922
71	64,733	62,167	59,799	57,610	55,576	53,684
72	67,509	64,733	62,167	59,799	57,610	55,576
73	70,512	67,509	64,733	62,167	59,799	57,610
74	73,753	70,512	67,509	64,733	62,167	59,799
75	77,245	73,753	70,512	67,509	64,733	62,167

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

E) TABELLA UOMINI

Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano

Età	nati sino al 1925	dal 1926 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	38,358	37,548	36,777	36,044	35,346	34,681
51	39,211	38,358	37,548	36,777	36,044	35,346
52	40,107	39,211	38,358	37,548	36,777	36,044
53	41,051	40,107	39,211	38,358	37,548	36,777
54	42,045	41,051	40,107	39,211	38,358	37,548
55	43,092	42,045	41,051	40,107	39,211	38,358
56	44,197	43,092	42,045	41,051	40,107	39,211
57	45,362	44,197	43,092	42,045	41,051	40,107
58	46,590	45,362	44,197	43,092	42,045	41,051
59	47,881	46,590	45,362	44,197	43,092	42,045
60	49,240	47,881	46,590	45,362	44,197	43,092
61	50,670	49,240	47,881	46,590	45,362	44,197
62	52,177	50,670	49,240	47,881	46,590	45,362
63	53,765	52,177	50,670	49,240	47,881	46,590
64	55,437	53,765	52,177	50,670	49,240	47,881
65	57,195	55,437	53,765	52,177	50,670	49,240
66	59,041	57,195	55,437	53,765	52,177	50,670
67	60,972	59,041	57,195	55,437	53,765	52,177
68	62,987	60,972	59,041	57,195	55,437	53,765
69	65,083	62,987	60,972	59,041	57,195	55,437
70	67,262	65,083	62,987	60,972	59,041	57,195
71	69,520	67,262	65,083	62,987	60,972	59,041
72	71,849	69,520	67,262	65,083	62,987	60,972
73	74,235	71,849	69,520	67,262	65,083	62,987
74	76,657	74,235	71,849	69,520	67,262	65,083
75	79,089	76,657	74,235	71,849	69,520	67,262

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

F) TABELLA DONNE

Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano

Età	nate sino al 1927	dal 1928 al 1940	dal 1941 al 1949	dal 1950 al 1962	dal 1963 al 1972	dopo il 1972
50	35,402	34,735	34,100	33,495	32,918	32,367
51	36,102	35,402	34,735	34,100	33,495	32,918
52	36,839	36,102	35,402	34,735	34,100	33,495
53	37,615	36,839	36,102	35,402	34,735	34,100
54	38,433	37,615	36,839	36,102	35,402	34,735
55	39,298	38,433	37,615	36,839	36,102	35,402
56	40,211	39,298	38,433	37,615	36,839	36,102
57	41,178	40,211	39,298	38,433	37,615	36,839
58	42,201	41,178	40,211	39,298	38,433	37,615
59	43,283	42,201	41,178	40,211	39,298	38,433
60	44,429	43,283	42,201	41,178	40,211	39,298
61	45,643	44,429	43,283	42,201	41,178	40,211
62	46,933	45,643	44,429	43,283	42,201	41,178
63	48,298	46,933	45,643	44,429	43,283	42,201
64	49,751	48,298	46,933	45,643	44,429	43,283
65	51,296	49,751	48,298	46,933	45,643	44,429
66	52,936	51,296	49,751	48,298	46,933	45,643
67	54,677	52,936	51,296	49,751	48,298	46,933
68	56,520	54,677	52,936	51,296	49,751	48,298
69	58,470	56,520	54,677	52,936	51,296	49,751
70	60,533	58,470	56,520	54,677	52,936	51,296
71	62,713	60,533	58,470	56,520	54,677	52,936
72	65,003	62,713	60,533	58,470	56,520	54,677
73	67,399	65,003	62,713	60,533	58,470	56,520
74	69,886	67,399	65,003	62,713	60,533	58,470
75	72,447	69,886	67,399	65,003	62,713	60,533

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione

Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione

Poste Vita S.p.A. attua una separata forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Poste Vita S.p.A. che costituisce patrimonio separato ed autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), con le circolari nn. 71 (per i soli paragrafi 1, 4 e 5) e 551, e con il Provvedimento n. 2472 del 10 Novembre 2006, nonché dal D.Lgs. 7 Settembre 2005, n.209 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni normative.

Questa Gestione Separata si chiama Posta Pensione.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore alla somma delle riserve matematiche (l'importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Posta Pensione.

Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione

Ai fini della determinazione del rendimento della Gestione Posta Pensione, l'esercizio da sottoporre a certificazione sarà quello relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione del rendimento

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di Posta Pensione, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, riportando il risultato finanziario al valore medio degli investimenti.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da Posta Pensione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali che gravano su Poste Vita S.p.A. ed al netto di:

- imposte, tasse e spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Assicurati;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le

commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Posta Pensione e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Posta Pensione per i beni già di proprietà di Poste Vita S.p.A..

Per valore medio degli investimenti di Posta Pensione si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di Posta Pensione.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Posta Pensione.

Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione

La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento.

In particolare sono certificati: la corretta composizione delle attività attribuite a Posta Pensione, il rendimento medio realizzato nell'esercizio, quale descritto all'Art. 3 del presente Regolamento e l'adeguatezza, descritta all'Art. 1 del presente Regolamento, dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti, quali sono desumibili dalla stima elaborata da Poste Vita S.p.A. delle corrispondenti riserve matematiche.

Art. 5 Modifiche al regolamento

Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196

In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁽⁶⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax 06/54.92.42.03 ⁽⁹⁾

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- COVIP.- Per le attività relative la vigilanza sui Fondi Pensione
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:

Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa anticiclaggio di cui al D.Lgs. 231 del 21/11/2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze
- Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; CC.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).

8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

9) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Poste Vita S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 • T (+39) 06549241 F (+39) 0654924203 • Partita IVA 05927271006
• Codice Fiscale 07066630638 • www.postevita.it • Capitale Sociale € 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese n. 29149/2000 • REA 934547 • Impresa iscritta alla
Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U.
n. 68 del 23.03.1999 e n.2462 del 14.09.2006 pubblicato su G.U. n. 225 del 27.09.2006.

